

Imposta di bollo assolta forfettariamente ai sensi dell'art.
3-quinquies del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463 --
Repertorio n. 30.220 Raccolta n. 8.919 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di novembre,
alle ore diciotto e minuti primi dieci. -----

----- 6 novembre 2019 -----

In Gussago, nel mio studio in viale Italia n. 1. -----

Innanzi a me avv. FRANCESCO SAVERIO IANASSO, notaio in Gus-
sago, iscritto al Collegio notarile di Brescia, è presente: --
REGHENZI Mariateresa, nata a Brescia (BS) l'8 maggio 1958, di
cittadinanza italiana, domiciliata per la carica presso la
sede dell'associazione di cui infra. -----

Della personale identità della costituita io notaio sono cer-
to. -----

La medesima, intervenendo al presente atto nella qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione:

"GRUPPO VOLONTARI DON GIUSEPPE POTIERI - ONLUS", con sede in
Gussago (BS), via Pinidolo n. 23, Codice fiscale 98031220175,
mi dichiara che in questo giorno e luogo e per le ore diciot-
to (18,00) è stata convocata, in seconda convocazione, l'as-
semblea della predetta associazione e mi richiede di redigere
il relativo verbale. A ciò aderendo, io notaio dò atto di
quanto segue: -----

ai sensi dell'art. 16) del vigente statuto sociale assume la
presidenza dell'assemblea la costituita REGHENZI Mariateresa,
nella sua riferita qualità, la quale constata: -----

- che, con avviso trasmesso nelle forme consentite dall'art.
13) dello statuto sociale, è stata convocata, in questo gior-
no e luogo e per le ore diciotto (18,00), in seconda convoca-
zione, l'assemblea della predetta associazione con il seguen-
te: -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1. Approvazione Statuto alla presenza del Notaio (già allega-
to alla precedente convocazione) -----

2. Varie ed eventuali; -----

- che sono presenti (in forza di deleghe che, riconosciute
regolati dalla Presidente, vengono dalla stessa ritirate per
essere conservate agli atti dell'Associazione) n. 4 (quattro)
associati nelle persone di: -----

* CONSONNI Aurelio, nato a Bergamo (BG) l'11 luglio 1951 -----

* MOROSOLI Giovanni, nato a Gussago (BS) il 30 luglio 1946 ---

* PICCINELLI Giacomo, nato a Brescia (BS) il 31 maggio 1955 --

* SCARONI Angelo, nato a Brescia (BS) il 18 ottobre 1950 -----

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: la
costituita REGHENZI Mariateresa, nella riferita qualità di
Presidente, ed i signori NODARI Luigi, nato a Brescia (BS)
l'8 agosto 1950; MICHELETTI Savio, nato a Brescia (BS) il 5
settembre 1957; ZIGLIOLI Rosa, nata a Robecco d'Oglio (CR) il

Registrato a Brescia
il 09.11.2019
al n° 22893 S. II
versati € 245,00



Francesco Saverio Ianasso - Notaio

17 gennaio 1946; CODENOTTI Duilio, nato a Gussago (BS) il 23 ottobre 1957 e MESA Caterina, nata a Brescia (BS) il 22 febbraio 1939, nella qualità di Consiglieri; -----

- che quindi, stante l'accertamento da parte di essa Presidente dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, la presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del vigente statuto ed è idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno, in riferimento ai quali gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati. -----

La Presidente passa quindi a trattare gli argomenti all'ordine del giorno ed espone i motivi per i quali si rende opportuno adeguare il vigente statuto dell'associazione alle norme susseguitesi nel tempo dalla sua costituzione ad oggi, in particolare proponendo, su quest'ultimo punto, di abrogare totalmente il vigente statuto e di adottare, in sua vece, un nuovo statuto ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. -- Quindi dà lettura dello stesso ed espone tutti i punti interessati dalla suddetta normativa. -----

A questo punto l'assemblea, invitata a votare, dopo breve discussione, delibera all'unanimità dei presenti, e per alzata di mano, di: -----

- 1) abrogare integralmente il vigente statuto dell'associazione ed adottare, in sua vece ed al fine di adeguarne la disciplina al vigente ordinamento in materia, un nuovo statuto dell'associazione nel testo proposto dalla Presidente, statuto che si allega al presente sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta dalla costituita. -----

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola la Presidente dichiara sciolta l'assemblea e toglie la seduta alle ore diciotto e minuti primi quaranta. -----

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico dell'associazione. -----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte da me riprodotto con mezzi meccanografici e completato a penna di mio pugno; dell'atto ho dato lettura alla costituita che lo approva e lo sottoscrive con me notaio, essendo le ore diciotto e minuti primi quaranta. -----

Consta di un solo foglio del quale occupa le prime intere due facciate e parte di questa successiva fin qui. -----

Firmato da -----

REGHENZI Mariateresa -----

Francesco Saverio IANNASSO notaio - Sigillo. -----

Allegato **A** al
Repertorio n° 30220
Raccolta n° 8919

----- STATUTO ASSOCIAZIONE -----

"GRUPPO VOLONTARI DON GIUSEPPE POTIERI - ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO"

----- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- ART. 1 - Costituzione, durata e sede -----

È costituita l'Associazione denominata GRUPPO VOLONTARI DON GIUSEPPE POTIERI - O.D.V., di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo GRUPPO VOLONTARI DON G. POTIERI - ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in GUSSAGO BS

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

----- ART. 2 - Statuto -----

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

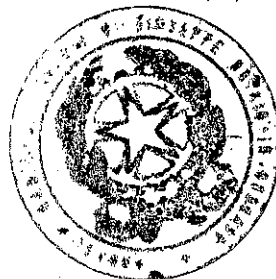
----- ART. 3 - Finalità e attività di interesse generale. -----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

In particolare l'Associazione si prefigge di:

1. Assistere con fraterna umanità gli anziani Ospiti presso l' "Ospedale e casa di riposo nobile P.Richiedei" di Gussago -
2. intervenire in situazioni di difficoltà di vario genere, in particolare in risposta alle esigenze di aiuto riscontrabili sul territorio ed in particolare presso la Casa di Riposo Fondazione Richiedei di Gussago;
3. Collaborare con gli Enti pubblici e privati per l'organizzazione del trasporto degli anziani e dei disabili residenti nel comune di Gussago e nei Paesi limitrofi;
4. Intervenire in situazioni di emergenza e di difficoltà di vario genere a seguito di segnalazione dei Servizi Sociali



del Comune di Gussago; -----

5. Intervenire in situazioni di emergenza e di difficoltà di vario genere, anche a domicilio. -----

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale. -----

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. -----

----- TITOLO II - ADERENTI -----

----- ART. 4 - Ammissione -----

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti. -----

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. -----

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. -----

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. -----

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati. -----

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile. -----

----- ART. 5 - Adesione e attività di volontariato. -----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. ----

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore

di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio. ---

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. -----

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro. -----

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. -----

----- ART. 6 - Perdita della qualità di socio -----

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. -----

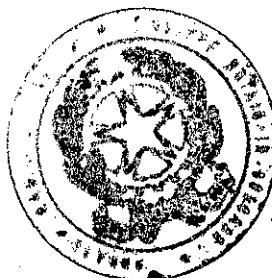
Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. ---

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati. -----

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, è escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. -----

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati. -----

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibe-



razione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. -----

----- ART. 7 - *Volontari e Assicurazioni Obbligatorie* -----

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

----- TITOLO III - *ORGANI* -----

----- ART. 8 - *Organi dell'Associazione* -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea degli aderenti; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo; -----
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale. -----

----- ART. 9 - *Composizione dell'Assemblea* -----

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. -----

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati. -----

Ciascun associato ha un voto. -----

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. -----

----- ART. 10 - *Convocazione* -----

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. -----

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. -----

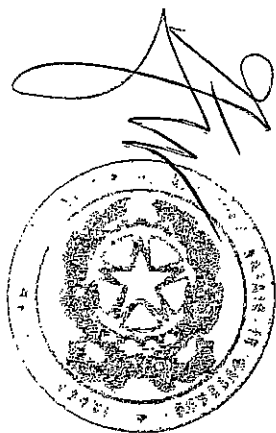
L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. -----

----- ART. 11 - *Assemblea ordinaria* -----

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete: -----

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo; -----
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo; -----
- c) nei casi previsti dalla Legge o quando ritenuto opportuno, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo; -----
- d) nei casi previsti dalla Legge o quando ritenuto opportuno, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

Luigi Statera Redenti



- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; -----
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari; -----
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni; -----
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti; -----
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo; -----
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria. -----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. -----

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe. -----

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione. -----

----- ART. 12 - Assemblea straordinaria -----

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete: -----

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto; -----
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; -----
- c. la devoluzione del patrimonio; -----
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti. -----

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega. -----

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. -----

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti de-



gli associati sia in prima che in seconda convocazione. -----
Ogni aderente non può avere più di tre deleghe. -----
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione. -----

----- ART. 13 - *Il Consiglio Direttivo* -----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. -----

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. -----

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento. -----

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. -----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. -----

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione. -----

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex legeprevisti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali. -----

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea. -----

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. -----

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Col-

legio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. ----
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. -----
Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo. -----
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

----- ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo -----

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. -----

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. -----

Il Presidente dura in carica tre anni. -----

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. -----

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci. -----

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. -----

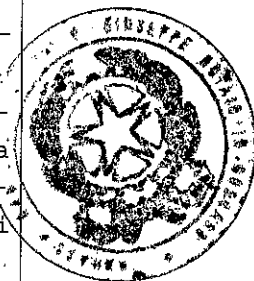
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma. -----

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. -----

----- ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo -----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. -----

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi



Amministratore Delegato



prova dell'impedimento del Presidente. -----

----- ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo -----

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge. -----

----- ART. 17 - L'Organo di controllo -----

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge. -----

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi. ---

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti, qualora è obbligatorio per legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge. -

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile. -----

----- TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO -----

----- ART. 18 - Risorse economiche -----

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: ---

- quote associative; -----
- contributi degli aderenti; -----
- contributi pubblici e privati; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rendite patrimoniali; -----
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa; -----
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale; -----
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle

stesse, nei limiti ex lege previsti; -----
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e
all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti; ---
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege pre-
visti; -----
- ogni altra attività compatibile con le finalità perse-
guite dall'associazione. -----

----- ARTICOLO 19 - *Patrimonio, contributi e convenzioni.* -----
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e
immobili. -----

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in
apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e
consultabile da tutti gli aderenti. -----

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal
Consiglio Direttivo. -----

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. -----

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accetta-
te dal Consiglio Direttivo. -----

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inven-
tario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità sta-
tutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli
atti necessari. -----

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Di-
rettivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti
necessari per la stipula. -----

----- ART. 20 - *Bilancio* -----

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio
di esercizio e un bilancio preventivo. -----

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale,
dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e
degli oneri, e della relazione di missione che illustra le
poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale
dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle fina-
lità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il
carattere secondario e strumentale delle attività diverse. ---

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti
ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendicon-
to per cassa. -----

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di
uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione
sull'andamento economico - finanziario prefigurato. -----

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bi-
lancio sociale. -----

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Diretti-
vo è convocato per la predisposizione del bilancio d'eserci-
ziada sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il



a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

----- ART. 24 - Clausola compromissoria -----

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. -----

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni. -----

----- ART. 25 - Legge applicabile -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore. -----

Mariateresa Reghenz

Francesco Le Verio *Luigi* *notario*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
NEI MIE ATTI, REDATTA IN
FOGLI
Brescia, li 11 NOV. 2019

